



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante , 35 87064

Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 0983 5291

SETTORE TRIBUTI

Imposta di Soggiorno

Adempimenti per i gestori delle strutture

Agosto 2021

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Corigliano-Rossano sono tenuti a:

- **Registrarsi** al seguente sito <https://corigliano-rossano.imposta-soggiorno.it/> per il rilascio delle credenziali necessarie all'espletamento dei servizi online previsti dal regolamento comunale vigente (ad es. l'invio delle comunicazioni periodiche, ecc.);
- **Informare** i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive degli obblighi in materia di pagamento dell'imposta di soggiorno, anche attraverso il foglietto informativo scaricabile dal sito.
- **Riscuotere l'imposta** rilasciando apposita **quietanza** all'ospite.

Il rilascio all'ospite della quietanza dell'imposta, da parte del gestore, può avvenire, **in maniera alternativa**, tramite: -

- ricevuta nominativa indicante le generalità dell'ospite, il periodo di soggiorno, il numero delle persone soggette ad imposta e l'importo complessivo della stessa, conservandone una copia;
- l'indicazione dell'importo dell'imposta nella **ricevuta fiscale/fattura** indicandolo come "operazione fuori campo IVA";
- **Compilare telematicamente la comunicazione periodica direttamente** sul portale del Comune di Corigliano-Rossano **indicando**:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente
 - il relativo periodo di permanenza
 - il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 4 del Regolamento
 - l'importo dell'imposta versata
- **Effettuare il versamento** delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Corigliano-Rossano entro dieci giorni dalla fine di ciascun **trimestre solare** tramite Bonifico Bancario sul Conto Corrente intestato al Comune di Corigliano-Rossano: **IBAN: IT14J0306905742100000046012** indicando la seguente **Causale**:
Imposta di Soggiorno Anno / Trimestre / <P. IVA o Codice Fiscale della struttura>
- **Inviare telematicamente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento, al Comune di Corigliano-Rossano il "**Modello 21 relativo al Conto della Gestione**;
- **Inviare telematicamente, entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di riferimento, al Comune di Corigliano-Rossano la **dichiarazione annuale**.

RIEPILOGO SCADENZE

Scadenze trimestrali a carico dei gestori della struttura

Trimestre	Data scadenza: comunicazioni e versamenti
1°	10 aprile dell'anno in corso
2°	10 luglio dell'anno in corso
3°	10 ottobre dell'anno in corso
4°	10 gennaio dell'anno successivo

Scadenze annuali a carico dei gestori della struttura

Data scadenza	
30 gennaio dell'anno successivo	Modello 21 - Conto della gestione (intero anno)
30 giugno dell'anno successivo	Dichiarazione annuale

DICHIARAZIONE

Si comunica che, per l'anno 2020, è stato posticipato al 30 giugno 2022 il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione annuale prevista dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La legge n. 69/2021 - in sede di conversione in legge del D.L. n. 41/2021 - ha infatti inserito all'art. 25 il comma 3 bis, che a sua volta ha modificato il comma 1 ter del citato art. 4.

Quest'ultima disposizione, a seguito della modifica legislativa, prevede ora che: "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-2 legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

Ne deriva che entrambe le dichiarazioni cumulative relative agli anni 2020 e 2021 dovranno essere presentate - attraverso il portale di gestione dell'imposta di soggiorno - entro il termine del 30 giugno 2022.

Del resto, ad oggi non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto disciplinare le modalità con cui ogni anno, entro il 30 giugno, deve essere effettuata in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno.

RIMBORSI

- Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

- Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7. La compensazione può avvenire solo all'interno dello stesso anno, mentre per anni diversi potrà chiedersi il rimborso.